



Codice Etico, di Comportamento e Gradimento del Tifoso

Premessa

La Football Club Scafatese S.r.l. è una società sportiva professionistica che, a partire da 1° luglio 2026, milita nel campionato di Lega Pro.

Lo scopo primario della società è quello di garantire ai propri sostenitori le migliori soddisfazioni sportive, promuovendo l'etica sportiva nella consapevolezza di conciliare la dimensione professionistica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta in linea con la propria tradizione calcistica nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.

Il presente codice, parte integrante dei modelli di prevenzione adottati dalla F.C. Scafatese S.r.l. in attuazione di quanto enunciato nel C.U. F.I.G.C. n. 96/A del 3 ottobre 2019, definisce le aspettative della società nei confronti di tutti i tifosi che acquistano un titolo di accesso, a partire da coloro i quali, aderendo ai programmi di fidelizzazione, sono, di fatto, i portavoce ufficiosi dei nuovi valori della F.C. Scafatese S.r.l.

Principi generali

La F.C. Scafatese S.r.l. e tutti i suoi tifosi, a partire dagli aderenti ai programmi di fidelizzazione, titolari di un titolo di accesso all'impianto sportivo, sono contrari ad ogni forma di discriminazione sociale, razziale e di genere, nonché alla xenofobia e ad ogni forma di violenza.

La F.C. Scafatese S.r.l. si rende promotrice di un tifo leale e responsabile attraverso i suoi tifosi, i quali si riconoscono pienamente in quanto espresso nel presente codice e dovranno agire, di conseguenza, in conformità con i principi dello stesso.

Destinatari del Codice Etico e di Comportamento

Il presente codice si applica a tutti i tifosi che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate che vedono partecipare la F.C. Scafatese S.r.l.

Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per permettere che il presente Codice Etico possa essere considerato un modello di riferimento per la condotta di supporto ad una squadra di calcio.

Impegno sociale

La F.C. Scafatese S.r.l., consapevole della valenza sociale e della funzione educativa dello sport e, più in particolare, del calcio, fa propri i valori rappresentati dall'attività sportiva quali le pari opportunità, il fair play, l'aggregazione e la socializzazione, anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale. Pertanto, la società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare le famiglie allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerle in un momento ludico godibile e spettacolare.

La F.C. Scafatese S.r.l., dal canto suo, si impegna a porre in essere ogni possibile iniziativa tesa a favorire una più assidua e costante presenza delle famiglie allo Stadio "Giovanni Vitiello" (o in altro stadio) durante le gare interne.

Comportamento del sostenitore

Il sostenitore della società:

- conosce e rispetta il regolamento d'uso degli impianti sportivi dove si reca, compresi quelli di altre città, consapevole che le norme in esso contenuto sono state inserite per la gestione della sicurezza dell'evento sportivo;
- sostiene la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica e discriminatoria;
- accetta, qualunque esso sia, il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo, condividendone le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte sempre in un clima di passione sportiva e rispetto per gli avversari;
- ripudia la violenza in ogni sua espressione, biasimando l'utilizzo della forza per esternare le proprie idee;
- ha profondo rispetto per la figura dello steward presente negli impianti sportivi, consapevole del suo contributo per la sicurezza degli spettatori

durante l'evento;

- in occasione di ogni incontro si impegna a rispettare il Regolamento d'Uso dell'Impianto Sportivo, adeguandosi alle indicazioni del personale addetto all'entrata e all'uscita;
- durante la gara occupa il posto assegnatogli sul proprio titolo di ingresso e si pone con rispetto nei confronti dei sostenitori delle squadre avversarie;
- partecipa all'evento sportivo con calore e passione che manifesta mediante cori e coreografie che rappresentano un "*quid pluris*" alla prestazione dei propri calciatori e alla gara, supportando i beniamini della propria squadra senza cadere in eventuali provocazioni;
- durante la permanenza nello stadio di casa e quando si reca in trasferta si comporta coerentemente con il proprio ruolo di ambasciatore dei colori propri colori;
- rispetta e utilizza con attenzione ed educazione l'impianto sportivo dove si reca per assistere alle partite e/o agli allenamenti sia in casa che in trasferta;
- in occasione delle trasferte della F.C. Scafatese S.r.l. deve relazionarsi con lo ***SLO (Supporter Liaison Officers)*** della società, incaricato di istruirlo ed assisterlo per risolvere ogni eventuale problematica che dovesse verificarsi sia all'ingresso che durante lo svolgimento dell'incontro nell'impianto, sia al deflusso dall'impianto sportivo;
- deve manifestare il proprio disappunto per gli eventuali risultati sportivi negativi della squadra con maniere garbate e costruttive anche attraverso coreografie o altre iniziative senza mai scadere in condotte violente e/o distruttive;
- contribuisce a migliorare l'immagine della società e della tifoseria, anche mediante l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della società, attraverso plausi e/o critiche, ma senza nascondersi dietro false identità, nel pieno rispetto di un contraddittorio leale e rispettoso dei ruoli.

La F.C. Scafatese S.r.l., sempre in attuazione dei modelli di prevenzione enunciati nel C.U. F.I.G.C. n. 96/A del 3 ottobre 2019, adotta il seguente sistema interno, atto a prevedere misure disciplinare adeguate e proporzionate nei confronti dei propri tifosi responsabili delle violazioni prescritte nel presente Codice Etico e nei Modelli di prevenzione.

Sanzioni a carico del tifoso

Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi ostativi che ne comportino la sua revoca nonché l'esclusione dal Programma di fidelizzazione "supporters access", oppure il Titolare dell'abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni) o si rendesse responsabile di violazioni del "Regolamento d'uso dello Stadio", o violasse il presente Codice Etico, l'abbonamento potrà essere sospeso o annullato o l'accesso allo stadio disabilitato, senza che il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo dell'abbonamento. La stessa disciplina viene applicata al tifoso che acquista un qualunque altro titolo di accesso.

In caso di inadempimento da parte del sostenitore si procederà nel seguente modo:

Accertamento dell'inadempimento

La F.C. Scafatese S.r.l., al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi idonei ad attuare i principi innanzi esposti potranno essere:

- la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
- le telecamere di sorveglianza,
- le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
- ogni altro elemento oggettivo.

Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice Etico

- **Esclusione dall'evento.** È un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice;
- **Richiamo scritto.** Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un richiamo scritto; al terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva il tifoso verrà escluso per 1 (una) partita;
- **Sospensione dell'accesso** all'impianto sportivo per n. 3 (tre) / n. 6 (sei) partite in base alla gravità dell'inadempimento.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e coppe nazionali.

- **Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) Campionato.**

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la società si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega.

- **Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati.**

La sospensione si intende estesa anche per manifestazioni diverse dal campionato di Lega.

- **Revoca.**

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiori a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno causato l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato di Lega e si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla F.C. Scafatese S.r.l.

Irrogazione sanzione

Il richiamo, la sospensione e /o la revoca verranno disposte dalla società sportiva entro 20 (venti) giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto e se ne è individuato l'autore. Il provvedimento verrà comunicato al trasgressore a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo di residenza risultante dai registri al momento dell'emissione del titolo di accesso ovvero al momento dell'identificazione da parte dei soggetti preposti.

Nell'atto dell'erogazione della sanzione la società si obbliga ad indicare le modalità di revisione e/o impugnazione indicandone tempi e modi. I provvedimenti emessi dovranno contenere, a pena di inammissibilità, una ricostruzione chiara e precisa del fatto, indicando le prove a supporto del provvedimento.

Il richiamo avrà effetto immediato, mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato. L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo, non avrà diritto ad alcun rimborso del biglietto e/o dell'abbonamento e non potrà più usufruire della scontistica legata al progetto di fidelizzazione.

- **Accesso agli atti.** Il trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla notifica della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società ovvero all'indirizzo PEC: scafatesecalcio1922@legalmail.it
- **Impugnazione delle sanzioni.** In caso di richiamo e di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per 3-6 partite, il trasgressore ha facoltà di chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione tramite raccomandata a/r o Pec all'indirizzo della Società entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. Con la memoria il tifoso dovrà esporre le ragioni dettagliate della condotta contestata e rimarcare eventuali errori nella valutazione compiuta dalla Società.

La decisione sul punto da parte della Società, che dovrà intervenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di revisione, non è impugnabile.

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato alla Sicurezza ed eventualmente dello SLO o di altro soggetto individuato dalla società e ne

verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Il procedimento di revisione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata.

Per quanto riguarda i minorenni sarà possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti degli stessi, a condizione che abbiano compiuto il 15° anno di età. Il minore di età in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della F.C. Scafatese S.r.l. può essere accompagnato allo stadio da un altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Impegno della Società

La Società si impegna a:

- promuovere atti e progetti al fine di creare un rapporto virtuoso con i propri sostenitori mediante ogni iniziativa che possa migliorare la qualità dello spettacolo sportivo e la diffusione dei più sani principi sportivi durante l'evento;
- creare, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato espressamente ai propri tifosi, al fine di supportarli nelle loro iniziative tese a mettere in evidenza i propri colori;
- assicurare la presenza di propri rappresentanti al fine di aiutare i tifosi che si recano in trasferta qualora dovessero verificarsi eventuali problemi.

Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente Codice Etico e di Comportamento del Tifoso si rimanda alla normativa vigente.

Consapevole dell'importanza morale rivestita dal presente Codice Etico e di Comportamento del Tifoso, la F.C. Scafatese S.r.l. intende rendere pubblici e accessibili a tutti i propri valori e principi ispiratori. A tale scopo, il Codice Etico è affisso all'interno dello Stadio Comunale "Giovanni Vitiello" ed è, altresì, consultabile sul sito ufficiale della F.C. Scafatese S.r.l.

INDICE

- **Premessa**
- **Principi Generali**
- **Destinatari del Codice Etico e di Comportamento**
- **Impegno sociale**
- **Comportamento del sostenitore**
- **Sistema disciplinare**
- **Sanzioni a carico del tifoso**
- **Accertamento dell'inadempimento**
- **Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice Etico**
- **Esclusione dall'evento**
- **Richiamo scritto**
- **Sospensione dell'accesso**
- **Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) Campionato**
- **Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) Campionati**
- **Revoca**
- **Irrogazione sanzione**
- **Accesso agli atti**
- **Impugnazione delle sanzioni**
- **Impegno della società**
- **Conclusioni**